

**Verbale di accordo sindacale  
su trattamento economico  
ex art. 4, Legge n. 223/1991**

Il giorno 1 febbraio 2013 a Roma si sono incontrati:

- la Società RESEARCH IN MOTION ITALY S.r.l., rappresentata dal Dott. Alberto Acito, e assistita dall'Avv. Paola Pucci;

(di seguito la «Società»),

e in rappresentanza dei lavoratori della Società:

- La Filcams - CGIL, nella persona del;
- La Fisascat - CISL nella persona del;
- La UILTuCS - UIL nella persona del;
- La UGL nella persona del;
- La RSA di RESEARCH IN MOTION ITALY S.r.l., Sig.ri Bertone e Monforte

(di seguito le «Organizzazioni sindacali» o anche le «OO.SS.»)

\*\*\*


In relazione a quanto concordato nell'accordo sulla procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4, Legge n. 223/1991, stipulato in data odierna, e con riferimento al sostegno economico ai dipendenti licenziati nell'ambito della procedura suddetta, previsto nell'articolo \_\_\_ di tale accordo, si conviene quanto segue:

1. Nell'individuazione dei lavoratori da licenziare l'azienda terrà conto dei criteri indicati nell'accordo sulla procedura sottoscritto in data odierna, in sede ministeriale;
2. Ai lavoratori che saranno licenziati ai sensi dell'art. 4, comma 9, Legge n. 223/91, e che rinunceranno all'impugnazione del licenziamento che verrà loro intimato, nonché ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della Società comunque occasionata dall'intercorso rapporto di lavoro, con sottoscrizioni di verbali di conciliazione nelle sedi previste dall'art. 2113 cod. civ., verrà corrisposto il seguente trattamento, aggiuntivo rispetto alle spettanze di legge:
  - Pagamento di un importo a titolo di «*incentivo all'esodo*» pari a 22 mensilità di retribuzione globale di fatto calcolata come segue: Retribuzione fissa annuale/12 + Media retribuzione variabile corrisposta negli ultimi 36 mesi di rapporto o nel periodo inferiore se il rapporto non ha tale durata (totale bonus/36) + incidenza mensile del *fringe benefit* come da busta paga;
  - Tale importo sarà pagato tramite bonifico bancario sul conto corrente del Dipendente entro 45 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale ai sensi dell'art. 2113 c.c.;
  - Procedura individuale di *outplacement* finalizzata al ricollocamento delle risorse in esubero a spese della Società.

Resta inteso che i trattamenti sopra menzionati verranno corrisposti a fronte della sottoscrizione di verbali di conciliazione in una delle sedi previste dall'art. 2113 cod. civ..



Il termine per aderire alla proposta di cui al presente verbale viene fissato per il giorno 8 febbraio 2013.

Letto, confermato, sottoscritto



Alberto Acito  
Al Monforte

Alberto Bertone

  
  
Alberto Bertone